



Berna, 15.10.2025

Revisione parziale del 15 ottobre 2025 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412)

Commenti

N. documento: ASTRA-D-93FF3401/1781



Cifra I

Cifra 1.2.1.1

Adeguamento in tutte e tre le versioni linguistiche della cifra 1.2.1.1 alla formulazione dell'articolo 30a capoverso 1 lettera b numero 4 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) (*«siano disponibili rapporti di perizia² redatti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 da organi di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 OATV»*) entrato in vigore il 1° maggio 2025. Il termine «rapporti di perizia» (per Prüfberichte), utilizzato nel testo vigente dell'articolo 30a capoverso 1 lettera b numero 4, è sostituito nel quadro della presente revisione di ordinanze con «rapporti di esame».

Cifra II

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

¹ RS 741.41

² Il testo vigente parla di «rapporti di perizia»; correzione terminologica apportata nel quadro della presente revisione.